Oggetto: Informazioni operative sul versamento dell'elemento welfare CCRL Trasporto Merci sottoforma di quota di adesione contrattuale

Come è noto il CCRL Trasporto Merci 5 novembre 2018 ha previsto l'erogazione, rispettivamente entro il mese di novembre 2019 e 2020, di **strumenti di welfare del valore di € 196,00 per ognuno dei due anni previsti (art.23 CCRL).** Il CCRL in oggetto specifica i lavoratori che maturano il diritto a tale erogazione.

Il verbale di accordo integrativo del 18 dicembre 2018 ha precisato che tra gli strumenti di welfare va ricondotta anche la quota di adesione contrattuale a Fondi negoziali della previdenza

complementare dell'artigianato (ossia Solidarietà Veneto e Fonte).

Va detto che, mentre Solidarietà Veneto ha aggiornato, su nostra richiesta, lo statuto introducendo l'iscrizione tramite la sola "quota di adesione", e quindi acquisisce dette quote anche quando si tratti di lavoratori non iscritti, Fonte ne ammette il versamento solo qualora i lavoratori siano già iscritti a quel Fondo con il conferimento del TFR (la quota di adesione è quota aggiuntiva al versamento in atto).

Ricordiamo che la "quota di adesione" è un istituto già utilizzato in alcuni CCRL veneti il cui profilo operativo per il settore Autotrasporto è diverso da quello conosciuto finora.

Infatti nei CCRL degli altri settori il versamento andava effettuato congiuntamente alle quote dei Fondi EBAV, nel caso del trasporto merci il versamento andrà effettuato direttamente a Solidarietà Veneto senza alcuna raccolta in EBAV (nessun inserimento nel modello B01).

Si forniscono di seguito le Indicazioni operative e le informazioni da inoltrare a Solidarietà Veneto, concordate con il direttore del Fondo:

- o bonifico unico per il/ i lavoratori che ha/hanno optato per la quota di adesione contrattuale su conto intestato a Solidarietà Veneto Fondo Pensione con IBAN IT42D034390160000001021784;
- o invio di una e-mail all'indirizzo gestione@solidarietaveneto.it con allegato file excel contenente alcuni dati azienda ed i dati del lavoratore:

Codice fiscale/ P.iva	Cognome	Nome	Cod. Fiscale	Indirizzo	Località	Cod. Provincia	CAP	Data decorrenza	Importo
azienda									

o **IMPORTANTE** le sole aziende che non abbiano alcun dipendente già iscritto a Solidarietà Veneto, in occasione del primo versamento, dovranno inviare all'account gestione@solidarietaveneto.it il modulo "accensione del rapporto aziendale" reperibile nella sezione modulistica del sito <u>www.solidarietaveneto.it</u>. (cliccare su moduli per le aziende). Con questo modello vengono trasmessi gli altri dati dell'azienda (altrimenti non reperibili) e le informazioni sul contratto collettivo adottato.

TERZA PARTE CCRL - WELFARE

Art. 23 WELFARE AZIENDALE

In aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, l'azienda metterà a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (pari a € 16,33 mensili per 12 mensilità) rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 entro il mese di novembre di ciascuno dei due anni.

Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente al 1 gennaio 2019 e al 1 gennaio 2020 una volta superato il periodo di prova. Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time.

Sono esclusi comunque i lavoratori, sulla base dell'art. 78 CCNL, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2019 o nel 2020.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. L'erogazione è da effettuarsi esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro.

Nel confronto con i lavoratori vanno privilegiati i beni e servizi con finalità di previdenza complementare, educazione, istruzione ed assistenza sociale e sanitaria o di culto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

VENETO

CASARTIGIANI VENETO

LA DAY